



ORDINANZA MUNICIPALE
SULLE MISURE IN CASO DI NEVICATE

IL MUNICIPIO DI MONTE CARASSO

- *visti gli art. 107 lettera d e 192 della Legge organica comunale (LOC);*
- *l'articolo 23 e 39 del Regolamento di applicazione delle Legge organica comunale (RALOC);*
- *considerato come l'azione di sgombero della neve sia in genere seriamente ostacolata e spesso resa addirittura impossibile per la presenza di autoveicoli sulle pubbliche vie e piazze;*

d e c r e t a :

1. i proprietari di autoveicoli sono tenuti, in caso di nevicate, a ritirare i propri autoveicoli dalle strade, dalle piazze ed in genere da tutti quei luoghi, compresi i posteggi, la cui occupazione è tale da impedire i normali lavori di sgombero della neve, nonché il regolare passaggio dello spartineve.
2. E' declinata ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni che potessero derivare agli autoveicoli dai lavori di sgombero della neve.
3. I proprietari dei fondi che, a confine con le strade comunali, hanno rami di piante od altro sporgenti sul sedime stradale, devono procedere ad una conveniente potatura affinché il peso della neve non pieghi i rami in modo tale da ingombrare la normale viabilità.
4. Tutti i tetti che presentano pericolo per lo scorrimento delle nevi devono essere muniti da solidi paraneve, specialmente quelli che fronteggiano le strade pubbliche.
Chi non provvederà alla posa sarà tenuto responsabile degli eventuali danni e tenuto a sgomberare immediatamente la pubblica via.
5. L'inosservanza della presente ordinanza sarà punita a norma di quanto previsto dal regolamento comunale.
6. La presente ordinanza entra in vigore decaduti i termini di ricorso previsti dall'art. 192 cpv. 2 e 208 LOC.

PER IL MUNICIPIO DI MONTE CARASSO
il sindaco: **il segretario:**

F. Guidotti

C. Bertinelli

*Approvato con RM n. 0548.01
Pubblicata per un periodo di 15 giorni a partire dal 12 novembre 2001*
